



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 1124/22702

BARI, 3 maggio 1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

e,p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
- 3 MAG. 1999		
Cat. ....	Class. ....	Fasc. ....
PROT. N. <i>1124</i>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/3275/PU 020/1/129 del 30.4.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001".

Con riferimento alla nota n. 1957 dell'8.4.1999 concernente la legge regionale in oggetto indicata, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.388 del 30.3.1999, si comunica che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30.4.1999, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:

a) l'art.6, 2° comma, che prevede generica deroga alla legislazione vigente per l'attuazione degli interventi urgenti e necessari di cui all'art.108, 1° comma, lett.a) numeri 2 e 4 del dls.vo n.112/1998, risulta illegittimo in quanto esula da competenza regionale disporre deroghe alla normativa statale e ciò a prescindere dalla gerarchia delle fonti e dalla relativa portata. Inoltre la Regione non ha ancora adottato la legge di attuazione del dls.vo 112/98 in materia peraltro non compresa nel dls.vo 96/1999 concernente l'intervento sostitutivo del Governo per le Regioni

Ca/

./.



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

inadempienti;

b) l'art.10, che prevede un unico fondo globale indistintamente per spese correnti e di investimento, si pone in contrasto con l'art.13 della legge 335/1976 e con l'art. 20, 4° comma, legge n.68/1993 in quanto nel relativo elenco allegato n.3, risultano varie spese a carattere discrezionale.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale precisando che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio, come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Si richiama altresì l'attenzione degli organi regionali sulla necessità di una tempestiva sistemazione delle numerose pendenze passive pregresse (di rilevante ammontare) tuttora esistenti con riferimento a vari settori e anche correlate a "carte contabili" formatesi in gran parte a seguito di interventi esecutivi dell'Autorità Giudiziaria, tenuto conto che risulta in dirittura d'arrivo la fase conclusiva del pacchetto di indebitamento autorizzato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge n.68/1993.

Si allega copia del tele n. 200/3275/PU 020/1/129 del 30 aprile 1999.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.

(FORESE)

Ca/



*del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI**

**COMMISSARIO GOVERNO  
REGIONE PUGLIA**

**E PER CONOSCENZA**

**MINISTERO INTERNO  
D.S. Amministrazione Civile - Div. G.R.**

**MINISTERO TESORO, BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Uff. Leg-  
Ragioneria generale Stato I.G.E.S.P.A.**

**MINISTERO FINANZE  
D.S. Servizi Finanza Locale**

**MINISTERO FUNZIONE PUBBLICAI  
- Uff. leg.  
ROMA**

**PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI  
VIA MATTEOTTI  
BARI**

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE PUGLIA**

**- 3 MAG 1999**

Prof. N. 1124 Cat. 22702

**30 APR. 1999**

Roma  
Rif. 200/ 3275 /PU 020/1/129 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento  
Affari regionali.

In riferimento alla nota n. 933/22702 datata 8.4.99, recante legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001" si comunica che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30.4.1999 ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: a) l' art. 6, 2° comma, che prevede generica deroga alla legislazione vigente per l'attuazione degli interventi urgenti e necessari di cui all'art. 108, 1° comma, lett. a) numeri 2 e 4 del dis.vo n. 112/1998, risulta illegittimo in quanto: esula da competenza regionale dispone deroghe alla normativa statale e ciò a prescindere dalla gerarchia delle fonti e dalla relativa portata. Inoltre la Regione non ha ancora adottato la legge di attuazione del dis.vo 112/98 in materia peraltro non compresa nel dis.vo 96/1999 concernente l'intervento sostitutivo del Governo per le Regioni inadempienti; b) l' art. 10, che prevede un unico fondo globale indistintamente per spese correnti e investimento, si pone in contrasto con l'art. 13 della legge 335/1976 e con l'art.

2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

*[Handwritten signature]*

20, 4° comma, legge n. 68/1993 in quanto nel relativo elenco allegato n. 3, risultano varie spese a carattere discrezionale..

Per i susposti motivi Il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale precisando che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio, come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni. Tanto pregasi comunicare organi regionali richiamando altresì l'attenzione dei medesimi sulla necessità di una tempestiva sistemazione delle numerose pendenze passive pregresse (di rilevante ammontare) tuttora esistenti, con riferimento a vari settori e anche correiate a "carte contabili" formatesi in gran parte a seguito di interventi esecutivi dell'Autorità Giudiziaria, tenuto conto che risulta in dirittura d'arrivo la fase conclusiva del pacchetto di indebitamento autorizzato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge n. 68/1993.

D'ORDINE MINISTRO  
CAPO DIPARTIMENTO  
ROCCA



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA F.F.

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 388 in data 30 marzo 1999, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/3275/PU 020/1 129 del 30 aprile 1999, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.



(FORESE)

*Forese*

✶



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N.1501/22702

BARI, 10 giugno 1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

e, p. c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
<b>1 1 GIU. 1999</b>		
Cat. _____	Classe _____	Fase _____
PROT. N. <u>3118</u>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI  
R O M A

(rif. tele n. 200/4335/PU 20.1.129 del 9.6.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001".

Facendo seguito alla nota prot. 1124/22702 del 3 maggio 1999 recante il rinvio limitato della legge regionale in oggetto, si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali con nota del 9 C.m. (prot. n. 200/4335/PU.20.1.129) ha osservato peraltro che :

- 1) la Regione è tenuta alla osservanza dei vincoli posti dall'art. 20, comma 4, lett. b) legge 18 marzo 1993, n. 68 per quanto riguarda l'iscrizione delle spese aventi natura discrezionale;
- 2) la Regione è tenuta ad adeguare le previsioni delle entrate afferenti i fondi statali e comunitari, nonché quelle relative a entrate proprie regionali in relazione agli effettivi introiti non appena in possesso di



## Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

elementi certi;

3) la Regione è tenuta alla sistemazione delle numerose pendenze passive riguardanti:

- le passività relative all'ente strumentale regionale ex ERSAP in corso di liquidazione;

- la quota di mutui, a carico della Regione, per il ripiano dei disavanzi del settore sanitario al 31.12.1994 e per i disavanzi nel medesimo settore maturati al 1997 per un importo complessivo di circa 978 miliardi;

- le passività del settore della formazione professionale;

- i disavanzi risultanti dalle cosiddette "Carte contabili" formatesi in gran parte a seguito di interventi esecutivi dell'Autorità Giudiziaria;

4) la Regione è tenuta a fornire chiarimenti circa la provenienza degli oneri aggiuntivi per interessi moratori (cap. 001315), rivalutazione (cap. 001316) e spese legali (cap. 001317). Ciò dicesi anche con riferimento ad altri capitoli di spesa (113024, 131078 e 131081) connessi a ritardati pagamenti da parte della Regione verso Aziende Cooperative Agricole, Consorzi di Bonifica ed ENEL;

5) la Regione è tenuta a fornire chiarimenti per quei capitoli di spesa privi della indicazione delle relative leggi regionali di supporto ed a rettificare l'errore materiale contenuto in allegato 6 (quadro riepilogativo bilancio 1999) laddove è riportato in lire 1.776.883.478.446 l'entità del bilancio regionale, ammontante invece in lire 1.766.883.478.446=.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.

(FORESE)

FA/